**Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.**

 ***Sostituzione della D.G.R. 19 novembre 2004 - n. 7/19461***

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI:**

* il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale”*;
* la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
* il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
* il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
* la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;

**VISTO**, in particolare, l’art. 17, comma 1, lett. f), della L.R. n.26/03 che introduce l’assoggettamento a garanzia finanziaria per tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, ivi comprese le attività svolte in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 19 novembre 2004 - n. 7/19461 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;*

**VISTA** la D.G.R. n. 6408 del 23/05/2022 con cui è stato approvato l’Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB);

**VISTO** l’articolo 3, comma 2-*bis* del Decreto Legge 26 novembre 2010, n.196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, a norma del quale “*è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. n.36/03:

* detta criteri generali relativamente alle garanzie finanziarie da prestarsi per la gestione operativa e la post-gestione delle discariche commisurando peraltro i valori delle singole garanzie sulla base delle capacità degli impianti, della loro classificazione nonché dei costi complessivi della gestione e della post-gestione;
* prevede termini temporali minimi di validità delle garanzie diversi per la gestione e per la post-gestione;
* subordina il rilascio dell’autorizzazione, sia a soggetti privati, sia a soggetti pubblici, alla preventiva presentazione di idonee garanzie finanziarie;

**CONSIDERATO** che:

* il comma 2 dell’art.3-*quinquies* del D.Lgs. n.152/06, prevede che: “*le regioni (…) possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso aggravi procedimentali”*;
* il nuovo comma 5-*bis* dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/06, introdotto con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, attribuisce alle Regioni la possibilità di disciplinare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie nelle more dell'esercizio di tale competenza da parte dello Stato, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi;
* l’art. 17, comma 1, lettera e) della L.R. n.26/03 prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell’“*adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province*”;

**RITENUTO** di esercitare la facoltà attribuita dal nuovo comma 5-bis dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/06, in particolare:

* adeguando le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie sia alle modifiche sopravvenute del D.Lgs. n. 36/03 che alle modifiche sopravvenute della L.R. n.26/03, rivedendo complessivamente, anche alla luce del confronto con altre Regioni, i criteri a cui subordinare l’accettazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06, comprese le discariche di cui al d.lgs 36/2003, ferme restando tutte le disposizioni inerenti alle procedure per la bonifica dei siti contaminati, cui si provvederà con separato provvedimento;
* modificando i termini temporali per la presentazione e lo svincolo delle fideiussioni;

**RITENUTA** inoltre lanecessità di aggiornare gli importi delle garanzie finanziarie sulla base delle seguenti considerazioni:

- rivalutazione monetaria calcolata sulla base dell’“Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati” a partire dal novembre 2004, mese di approvazione della D.G.R.n.19461/2004, alla data di approvazione della presente delibera;

- valutazione dei costi degli interventi sostitutivi nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili, desunti anche dalle istanze, agli atti, di finanziamenti ai sensi dell’art. 17-*bis* della L.R. n. 26 del 2003 per tali fattispecie;

- costi di gestione dei rifiuti, desunti anche dai dati relativi alle tariffe di conferimenti agli atti per gli inceneritori, anche in attuazione della D.G.R. n. 5777 del 21/12/2021 che definisce la classificazione degli impianti come “aggiuntivi” o “minimi” secondo la Delibera Arera 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, e per le discariche;

- opportunità di distinguere le garanzie per impianti di recupero e di smaltimento, sia nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, sia perché per gli impianti di smaltimento sono prevedibili costi maggiori degli interventi sostitutivi, in particolare perché gli eventuali rifiuti abbandonati non potrebbero essere generalmente valorizzati con un recupero;

- opportunità di stabilire dei valori soglia minimi, al di sotto dei quali gli importi delle garanzie siano fissi, in quanto alcuni costi degli interventi sostitutivi sono fissi e comunque non proporzionali ai quantitativi (es. oneri amministrativi, di caratterizzazione, di progettazione, etc…);

- prevedere agevolazioni per i piccoli impianti sperimentali, per favorire l’innovazione e la ricerca;

**RITENUTO** di assicurare un progressivo adeguamento alle nuove disposizioni e di uniformare, nel medio periodo, il valore delle garanzie prestate, disponendo l’applicazione di quanto sopra alle imprese già autorizzate, con le seguenti modalità:

- adeguando le garanzie in essere in occasione del rinnovo dell’autorizzazione o del riesame con valenza di rinnovo o del rinnovo della comunicazione, nonché di eventuale approvazione di varianti sostanziali o modifiche sostanziali o varianti/modifiche non sostanziali che comportino la rideterminazione dell’importo della garanzia;

- le imprese che non hanno dovuto adeguare le garanzie sulla base del punto precedente provvedono ad effettuare l’adeguamento di propria iniziativa entro il 31 dicembre 2027 in caso di inadempienza entro tale termine, le autorità competenti procedono all’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione o di perdita di efficacia della comunicazione;

**RITENUTO** necessario che gli importi unitari delle garanzie riportati nell’allegato siano adeguati triennalmente, con decreto del dirigente competente, sulla base del tasso d’inflazione rilevato, al fine di assicurare che tali importi restino congrui rispetto alle finalità delle garanzie;

**RITENUTO** che le nuove disposizioni possano essere applicate, per sostenibilità imprenditoriale, solo negli impianti/lotti di discarica nuovi e in quelli in fase di gestione operativa che offrano ancora volumi utili per lo smaltimento di rifiuti che permettano di realizzare flussi finanziari congrui con la nuova determinazione delle garanzie finanziarie;

**CONSIDERATO** che l’indice ISTAT applicabile per il calcolo dell’adeguamento dell’importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall’Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati);

**ATTESO** che gli Uffici regionali hanno redatto la presente delibera ed il relativo Allegato tecnico e che questi sono stati portati al confronto con Enti e soggetti portatori di interessi, secondo i passaggi e le modalità di seguito elencate:

* + una prima fase di approfondimento e di confronto con Province e associazioni degli operatori interessati in rappresentanza delle imprese, del settore bancario e assicurativo, tra il 2021 ed il 2024;
	+ la bozza, rivista sulla base degli approfondimenti citati, è stata nuovamente messa a disposizione delle Province in data xx, delle principali associazioni di categoria dei gestori in data xx e delle principali associazioni di categoria di banche ed assicurazioni in data xx;

**VISTA** la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*”,* nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**DATO ATTO** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

**DATO ATTO** che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 33/2013 sul sito “Amministrazione Trasparente”, nell’apposito scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese;

**VISTO** il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42/2023 e pubblicato sul BURL n. 26 serie ordinaria del 1° luglio 2023, ed in particolare l’obiettivo strategico 5.1.4 “Sviluppare sul territorio l’economia circolare”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di approvare le nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06, come indicate negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione, limitatamente alle attività di cui al punto 1, sostituisce la D.G.R. 19 novembre 2004 - n. 7/19461, ferma restando la validità delle garanzie in essere rilasciate sulla base della D.G.R. medesima, nei tempi e nei modi di seguito indicati;

3. di dare atto, altresì, che la deliberazione di cui sopra resta ancora valida relativamente alla realizzazione di interventi per la bonifica dei siti contaminati, di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. n.152/06, fino all’adozione di uno specifico provvedimento;

4. che le disposizioni della presente delibera si applicano a partire dal 60° giorno dopo la pubblicazione sul BURL e che nelle more continua ad applicarsi la D.G.R. n. 19461/2004;

5. che, ferma restando l’applicazione della D.G.R. n. 19461/2004 per le attività cessate e per i lotti delle discariche per i quali è stato conferito alla data della presente deliberazione almeno l’80% delle volumetrie autorizzate, i soggetti titolari delle autorizzazioni o delle comunicazioni di cui ai Capi IV e V del Titolo I della Parte Quarta e di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 devono provvedere ad adeguare alle disposizioni della presente deliberazione le garanzie finanziarie prestate all’ente competente all’atto del rinnovo dell’autorizzazione o del riesame con valenza di rinnovo o del rinnovo della comunicazione, nonché di eventuale approvazione di varianti sostanziali o modifiche sostanziali o varianti/modifiche non sostanziali che comportino la rideterminazione dell’importo della garanzia;

6. che le imprese che non hanno dovuto adeguare le garanzie sulla base del punto precedente, provvedono ad effettuarne l’adeguamento e presentarle all’Ente competente di propria iniziativa entro il 31 dicembre 2027 e che, in caso di inadempienza entro tale termine, le autorità competenti procedono all’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione o di perdita di efficacia della comunicazione;

7. che gli importi unitari delle garanzie riportati nell’allegato sono adeguati triennalmente, con decreto del dirigente competente, sulla base del tasso d’inflazione rilevato (secondo l’indice ISTAT applicabile per il calcolo dell’adeguamento dell’importo della garanzia al costo della vita, fornito dall’Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI-Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati);

8. di dare atto che Regione Lombardia e la Provincia competente potranno trasferire le somme garantite derivanti dalla escussione ad Enti locali, Società del sistema regionale o privati interessati, diversi dai soggetti responsabili, per l’esecuzione degli interventi necessari o per rimborsare i costi da questi sostenuti per la copertura delle spese di cui al punto 18 dell’allegato A;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

Il Segretario

**ALLEGATO A**

**Criteri e modalità per la presentazione e l’utilizzo di garanzie finanziarie ai fini dell’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.**

**SOGGETTI**

1. I soggetti pubblici e privati, autorizzati o iscritti mediante procedure semplificate alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/06 sono tenuti a prestare all’Ente competente (Regione, Provincia o Città metropolitana di Milano, in base alle competenze attribuite dalla L.R. n.26/03) le garanzie finanziarie definite nel presente documento e negli schemi tipo ad esso correlati.

2. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria, unitamente alla comunicazione, anche i soggetti che intendono effettuare campagne di attività di impianti mobili di trattamento in Lombardia, laddove la stessa non sia prevista in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto. Tali garanzie dovranno essere calcolate con gli importi di un equivalente impianto fisso, considerando i quantitativi della campagna.

3. Per le operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) previste dal D.Lgs. n. 99/1992 la garanzia finanziaria è prestata agli Enti (Città metropolitana di Milano/Provincia) interessati dagli spandimenti, se diversi dall’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e/o all’esercizio degli impianti.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

4. Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall’art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare mediante:

a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo T.U.;

c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS" e risultanti negli elenchi da questo pubblicati.

Nel caso di impianti che effettuano le operazioni di smaltimento D1/D5 – discarica, a fronte degli elevati importi complessivi, le modalità di cui sopra possono essere utilizzate anche in modo cumulato, fino a raggiungere l’importo da garantire.

La garanzia finanziaria può essere prestata anche in formato digitale, firmata digitalmente ed inviata a mezzo PEC.

**VERIFICHE A CARICO DEL BENEFICIARIO**

5. È necessario che il beneficiario delle garanzie effettui verifiche sulla validità di quanto prestato. In particolare:

a) se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia;

- un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi maggiore, iscritto nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. TUB).

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono, né sono mai stati autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive, fidi.

È, altresì, necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle seguenti liste di anomalia (da non considerare esaustive essendovi riportati solo quei soggetti di cui siano pervenute segnalazioni alla Banca d’Italia):

- soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione;

- soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia.

b) se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell’IVASS;

- un’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell’UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L’abilitazione può essere verificata negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all’Autorità di supervisione dello Stato di origine. In tale ipotesi, è altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell’elenco delle imprese non autorizzate/abilitate consultabile sul sito dell’IVASS.

**TERMINI PER LA PRESENTAZIONE**

6. Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro i seguenti termini:

* prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto autorizzato per una delle attività di cui al punto 1, diverse dalle discariche; anche in caso di modifiche o varianti che richiedano la prestazione di garanzie, tali garanzie dovranno essere prestate prima dell’avvio dell’esercizio della modifica/variante;
* prima dell’avvio delle attività per le quali è stata inoltrata la comunicazione di cui all’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 o è stato inoltrato il rinnovo della comunicazione, ai sensi dell’articolo 216, comma 5 del medesimo decreto in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, e contestualmente al rinnovo quinquennale della comunicazione medesima, come previsto dal medesimo comma 5 (in caso di rinnovo tal quale);
* 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo della autorizzazione all'esercizio dell’attività.

L’avvio dell’esercizio dell’impianto o la sua modifica/variante può avvenire soltanto a partire dalla data di avvenuta accettazione, da parte dell’Autorità competente, delle garanzie finanziarie prestate.

L’efficacia della comunicazione ai fini dell’esercizio dell’attività in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs. 152/06) decorre dalla data di avvenuta accettazione, da parte dell’Autorità competente, delle garanzie finanziarie prestate. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i termini sopra indicati, l’Ente competente, con preavviso, avvia il procedimento di revoca della autorizzazione o dichiara non efficace la comunicazione.

7. Nel caso di prestazione di una nuova garanzia, anche in caso di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo, la garanzia già prestata ed accettata potrà essere svincolata solo successivamente all’accettazione della nuova garanzia. La nuova garanzia, con rivalutazione dell’importo tramite l’indice FOI ISTAT, sostituisce la precedente, e prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

8. Nel caso in cui il soggetto che ha prestato la garanzia (garante) perdesse i requisiti indicati al punto 4 del presente allegato, la Ditta dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Autorità competente ed a presentare entro 60 giorni una nuova garanzia emessa da un soggetto avente i requisiti. La mancata presentazione della nuova garanzia nei tempi indicati comporta l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione o di perdita di efficacia della comunicazione.

9. Nel caso di sopravvenuta certificazione ambientale che dà diritto ad una riduzione delle garanzie di cui al successivo punto 7 dell’Allegato C, la Ditta può procedere al ricalcolo dell’importo e prestare la nuova garanzia all’Autorità competente, unitamente alla documentazione attestante la certificazione ottenuta; l’Autorità competente, verificata la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata e dell’importo ricalcolato, accetta la nuova garanzia o la proposta di modifica di quella già accettata. La società dovrà provvedere a trasmettere con periodicità annuale le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale o, nel caso di ritardi nel rilascio del rinnovo, un’autodichiarazione che attesti che la stessa è in fase di rinnovo, e che rimane valida fino alla pronuncia del Comitato Ecolabel/Ecoaudit (per EMAS) o dell’ente di certificazione (per ISO 14001); in caso di revoca o mancato ottenimento della certificazione ISO 14001/EMAS, la Ditta dovrà provvedere entro 60 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore .

10. Le garanzie per l’attivazione e la gestione operativa di una discarica, nonché per la gestione post-operativa della stessa, possono essere prestate per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 36/03.

11. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione post-operativa, complessive o per lotti, devono essere prestate contestualmente entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del rilascio dell’autorizzazione.

L’efficacia dell’autorizzazione decorre dalla data di avvenuta accettazione, da parte dell’Autorità competente, delle garanzie finanziarie prestate.

12. Le garanzie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche coprono anche il percolato depositato e le acque di prima pioggia se accumulate e gestite come rifiuto (D15) nonché le eventuali spese ad esso correlate, indipendentemente dal fatto che sia accumulato per consentirne il ricircolo, il trattamento *in situ* o gestito in deposito temporaneo o in stoccaggio autorizzato. Non è, pertanto, da prevedere una garanzia specifica per il percolato, in quanto coperto da quelle complessive per la gestione operativa e post-operativa della discarica. Resta salva ed autonoma l’eventuale garanzia per i rifiuti stoccati in attesa di esito analitico.

**DURATA DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

13. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere pari alla durata dell’autorizzazione/comunicazione, maggiorata di 5 (cinque) anni. Per quanto concerne gli impianti sperimentali autorizzati ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 152/06, la durata della fideiussione deve essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di 3 (tre) anni. Decorsi questi periodi la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la Garanzia non venga restituita allo stesso.

14. Il Contraente può chiedere lo svincolo della garanzia prima che sia trascorso il periodo di cui al precedente punto 13, e comunque, una volta cessata la durata dell’autorizzazione, trasmettendo all’Autorità competente ed all’Autorità di controllo una relazione dettagliata con, in particolare, le seguenti informazioni:

a) ricostruzione storica del sito e delle attività svolte;

b) evidenza del rispetto del piano di ripristino ambientale autorizzato;

c) accertamenti effettuati per verificare l’assenza di passività ambientali e loro esiti.

15. Nel caso di garanzie rilasciate a fronte di autorizzazioni diverse da quelle per discariche, la durata può essere inferiore a quella dell’autorizzazione/comunicazione a cui si riferisce ma, comunque non inferiore a cinque anni. In tali casi, al fine di coprire il periodo di cui al punto 13, la garanzia dovrà essere prorogata/rinnovata, previa richiesta della Ditta da parte del medesimo Garante, o sostituita da altro Garante, presentandola all’Autorità competente almeno sessanta giorni prima della scadenza, pena la sospensione dell’atto autorizzativo a partire dalla stessa data di scadenza della garanzia.

In caso di nuova garanzia o garanzia rinnovata, la stessa sostituisce la precedente, con rivalutazione dell’importo tramite l’indice FOI ISTAT, e prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

Nelle fattispecie sopracitate, il dispositivo del provvedimento autorizzativo, laddove individua gli importi delle Garanzie finanziarie, dovrà riportare esplicitamente: “*la durata della Garanzia può essere inferiore a quella dell’autorizzazione, ma in ogni caso non può essere inferiore a cinque anni. In tal caso dovrà essere prorogata/rinnovata, da parte del medesimo Garante, o sostituita, da altro Garante, entro sessanta giorni prima della scadenza, pena la perdita di efficacia immediata dell’atto autorizzativo, senza ulteriore preavviso, a partire dalla stessa data di scadenza*”.

16. La durata delle garanzie prestate per campagne mobili di cui al punto 2 è di 6 (sei) mesi oltre la data di termine della campagna. Decorso quest’ultimo periodo la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la Garanzia non venga restituita al medesimo.

17. La durata della garanzia relativa alla gestione operativa di una discarica è prevista almeno per i 2 (due) anni successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 36/03, effettuata dall’Autorità competente.

Decorso quest’ultimo periodo la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la Garanzia non venga restituita al medesimo, salvo che l’Ente competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussista un rischio per l’ambiente, come previsto dall’art. 14 comma 3 del D.Lgs. n.36/03.

18. La durata della garanzia relativa alla gestione post-operativa di una discarica è pari ad almeno:

a) 30 (trenta) anni, successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03, effettuata dall’Autorità competente, per le discariche di rifiuti non pericolosi o pericolosi;

b) 10 (dieci) anni, successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03, effettuata dall’Autorità competente, per le discariche di rifiuti inerti, eccetto quelle di cui alla lettera successiva;

c) 5 (cinque) anni, successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03, effettuata dall’Autorità competente, per le discariche di rifiuti inerti che ritirino esclusivamente rifiuti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/03;

decorsi tali periodi, la garanzia rimarrà comunque valida sino all’accertamento da parte dell’Autorità competente della conclusione della gestione post-operativa ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/2003.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/03 “*la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 del D.Lgs. n.36/03”.*

Nel caso di garanzie prestate per lotti è da considerarsi la data della comunicazione di avvenuta chiusura di ciascun lotto.

**ESCUSSIONE**

19. Le garanzie sono costituite, nei limiti dell’importo massimo garantito, a fronte delle somme che il soggetto autorizzato è tenuto a corrispondere all’Ente competente per la copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse all’attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: caratterizzazione e gestione dei rifiuti e materiali presenti (presenti sia legittimamente che non), ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della destinazione urbanistica e del piano di ripristino, indagini preliminari e caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientali, monitoraggi.

20. In seguito ad accordi o convenzioni ai sensi della L. 241/90, l’Autorità competente (Regione Lombardia, Provincia/Città metropolitana di Milano) potrà trasferire le somme garantite derivanti dall’escussione ad Enti locali, Società del sistema regionale o privati interessati diversi dai soggetti responsabili per l’esecuzione degli interventi necessari o per rimborsare i costi da questi sostenuti per la copertura delle spese di cui al punto 19 del presente Allegato A.

**Allegato B**

**SCHEMA DI CONTRATTO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI**

Spettabile

Provincia/Città metropolitana di Milano / Regione Lombardia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_inserire indirizzo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Premesso che:

1) con provvedimento n. *inserire numero* del *inserire data*, rilasciato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la Ditta *inserire ragione sociale*, con sede legale in *inserire Comune, Via/Piazza, n. civico*, C.F./P. IVA *inserire codice fiscale o partita IVA* è stata autorizzata alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti o della discarica di *inserire codice di recupero/smaltimento* o dell’impianto mobile secondo quanto indicato agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 ubicato/a in *inserire Comune, Via/Piazza, n. civico*;

oppure

1) con comunicazione del..............la Ditta *inserire ragione sociale*, con sede legale in inserire Comune, Via/Piazza, n. civico, C.F./P. IVA *inserire codice fiscale o partita IVA* ha trasmesso alla Provincia/Città metropolitana di Milano la descrizione delle attività che intende esercitare ai sensi dell’art. 216, comma 1 e 5, del D.Lgs. 152/06 e che tali attività possono legittimamente essere ritenute esercitabili;

2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la Ditta *inserire ragione sociale* è tenuta a presentare alla Provincia/Città metropolitana di Milano/Regione Lombardia, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € *inserire importo* calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti l’esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211 e 216 o dal Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, nonché dal D.Lgs 36/03;

3) con D.G.R. n. *inserire numero delibera* del *inserire data delibera* sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti l’esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 210, 211 e 216 o dal Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, nonché dal D.Lgs. 36/03;

4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria (di seguito denominata Garanzia);

**Tutto ciò premesso:**

**Art. 1 – Costituzione della Garanzia**

La sottoscritta Banca *inserire ragione sociale* (in seguito denominata Garante), iscritta all’Albo delle Banche al n. *inserire numero*, autorizzata al rilascio di fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente,

oppure

la sottoscritta Società di Assicurazione *inserire ragione sociale* (in seguito denominata Garante), iscritta in data *inserire data al n. inserire al n.* dell’Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di (*specificare se regime di stabilimento o regime di libera prestazione di servizi*) e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici, in regola con il disposto della Legge 10/06/1982 n. 348, con provvedimento n. *inserire numero* del *inserire data*, in possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell’Allegato A alla D.G.R. n. *inserire numero delibera* del *inserire data delibera.*

con sede legale in *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico, C.F. *inserire codice fiscale* (agenzia di *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico), nella persona dei suoi rappresentanti *inserire nominativi*, nati a…. il …., nella loro qualità di ….., muniti degli occorrenti poteri, con la presente Garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Ditta *inserire ragione sociale* (di seguito denominata Contraente), con sede legale in *inserire Comune*, Via/Piazza, n. civico e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ /Città metropolitana di Milano/ Regione Lombardia con sede legale in *inserire* Comune, Via/Piazza, n. civico, C.F. *inserire codice fiscale* (di seguito denominata Beneficiario), in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dai provvedimenti di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all’importo di € *inserire importo* ......................../*importo in lettere* (di seguito denominato Importo Massimo Garantito).

**Art. 2 – Adeguamento del massimale garantito**

Nel corso della durata della garanzia, l'importo della garanzia stessa è rivalutato ogni tre anni, a cura del soggetto intestatario dell’autorizzazione, sulla base del tasso d’inflazione rilevato. L’indice ISTAT applicabile per il calcolo dell’adeguamento dell’importo della garanzia al costo della vita è fornito dall’Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati). Il Contraente, ottenuto il nulla osta relativo all’importo rivalutato da parte del Beneficiario, richiederà al Garante l’emissione di un’apposita appendice di aumento della presente Garanzia, oppure, in alternativa, di una nuova Garanzia che, ai sensi del successivo art. 4, annulla e sostituisce la presente.

**Art. 3 – Delimitazione della Garanzia**

La presente Garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario nel periodo di efficacia della Garanzia stessa, a copertura delle spese necessarie, nel caso in cui il Contraente non provveda direttamente.

Tali spese sono quelle inerenti o connesse all’attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: caratterizzazione e gestione dei rifiuti e materiali presenti (presenti sia legittimamente che non), ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della destinazione urbanistica e del piano di ripristino, indagini preliminari e caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientali, monitoraggi.

**Art. 4 – Efficacia, durata e validità della Garanzia**

La presente Garanzia ha efficacia a partire dalla data di avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e ha una durata pari a quella dell’autorizzazione/comunicazione, iscrizione dell’attività esercitata, e quindi sino al (*inserire la data di scadenza stabilita secondo i criteri dell’allegato A della presente delibera)*; decorso tale termine, la Garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di cinque anni (*tre nel caso di impianti sperimentali autorizzati ai sensi dell’art. 211 del d. lgs. 152/06),* in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 codice civile, nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della Garanzia limitatamente alle inadempienze del Contraente di cui all’art. 3, verificatesi nel periodo di durata sopra indicato.

Decorso il periodo indicato la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la presente Garanzia non venga restituita allo stesso.

Il Contraente può chiedere al Beneficiario lo svincolo della garanzia prima che sia trascorso il periodo di cui ai commi precedenti e, comunque, una volta cessata la durata dell’autorizzazione, trasmettendo all’Autorità competente ed all’Autorità di controllo una relazione dettagliata.

A seguito di eventuale presentazione, in sostituzione, di nuova Garanzia con massimale adeguato all’indice FOI ISTAT, accettata dal Beneficiario, la presente Garanzia si estingue con contemporanea definitiva liberazione del Garante.

Il Beneficiario provvederà a comunicare al Garante l’avvenuta accettazione della nuova Garanzia in sostituzione ed a formalizzargli la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente Garanzia.

La presente Garanzia non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di rinnovo/riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata al Contraente.

La presente Garanzia, nel caso annulli e sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

***In alternativa***

**Art. 4 – Efficacia, durata e validità della garanzia nel caso di durata inferiore a quella dell’autorizzazione**

La presente Garanzia ha efficacia a partire dalla data dell’avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e ha una durata pari a cinque anni e quindi sino *al (inserire la data di scadenza stabilita secondo i criteri dell’allegato A della presente delibera);* decorso tale termine, la Garanzia, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del codice civile, rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di cinque anni nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della Garanzia limitatamente alle inadempienze del Contraente di cui all’art. 3, verificatesi nel periodo di durata sopra indicato.

Decorso il periodo indicato la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la presente Garanzia non venga restituita allo stesso.

Il Contraente può chiedere al Beneficiario lo svincolo della garanzia prima che sia trascorso il periodo di cui ai commi precedenti e, comunque, una volta cessata la durata dell’assicurazione, trasmettendo all’Autorità competente ed all’Autorità di controllo una relazione dettagliata.

A seguito di eventuale presentazione, in sostituzione, di nuova Garanzia con massimale adeguato all’indice FOI ISTAT accettata dal Beneficiario, la presente Garanzia si estingue con contemporanea definitiva liberazione del Garante.

Il Beneficiario provvederà a comunicare al Garante l’avvenuta accettazione della nuova Garanzia ed a formalizzargli la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente Garanzia.

La presente Garanzia non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di rinnovo/riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata al Contraente.

La presente garanzia, nel caso annulli e sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

***In alternativa***

**Art. 4 – Efficacia, durata e validità della garanzia nel caso di campagna di impianti mobili**

La presente Garanzia ha efficacia a partire dalla data di avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e ha una durata di 6 mesi oltre la data di termine della campagna e quindi sino al *(inserire la data di scadenza stabilita secondo i criteri dell’allegato A della presente delibera).*

Decorso il periodo indicato la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la presente Garanzia non venga restituita allo stesso.

A seguito di eventuale presentazione, in sostituzione, di nuova Garanzia con massimale adeguato all’indice FOI ISTAT accettata dal Beneficiario, la presente Garanzia si estingue con contemporanea definitiva liberazione del Garante.

Il Beneficiario provvederà tempestivamente a comunicare al Garante l’avvenuta accettazione della nuova Garanzia ed a formalizzargli la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente Garanzia.

La presente Garanzia non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di rinnovo/riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata al Contraente.

La presente Garanzia, nel caso annulli e sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

***In alternativa***

**Art. 4 – Efficacia, durata e validità della garanzia relativa alla gestione operativa delle discariche**

La presente Garanzia ha efficacia a partire dalla data dell’avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario e ha una durata sino ai 2 (due) anni successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12 comma 3 delD.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, effettuata dall’Autorità competente.

Decorso il periodo indicato la Garanzia si estingue automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Garante, anche qualora la presente Garanzia non venga restituita allo stesso.

A seguito di eventuale presentazione, in sostituzione, di nuova garanzia con massimale adeguato all’indice FOI ISTAT, accettata dal Beneficiario, la presente Garanzia si estingue con contemporanea definitiva liberazione del Garante.

Il Beneficiario provvederà tempestivamente a comunicare al Garante l’avvenuta accettazione della nuova garanzia ed a formalizzargli la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente Garanzia.

La presente Garanzia non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di rinnovo/riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata al Contraente.

La presente garanzia, nel caso annulli e sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

***In alternativa***

**Art. 4 – Efficacia, durata e validità della garanzia relativa alla gestione post-operativa delle discariche**

Sino ai trenta/dieci/cinque anni (*inserire durata secondo i criteri dell’allegato A della presente delibera*) successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, effettuata dall’Autorità competente e comunque, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del codice civile, deve intendersi comunque valida ed escutibile fino all’accertamento da parte dell’Autorità competente della conclusione della gestione post-operativa ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/2003, nel corso del quale periodo il Beneficiario potrà avvalersi della Garanzia limitatamente alle inadempienze del Contraente di cui all’art. 3 e a copertura delle spese necessarie alla gestione post-operativa della discarica, verificatesi nel periodo di durata sopra indicato.

A seguito di eventuale presentazione, in sostituzione, di nuova Garanzia con massimale adeguato all’indice FOI ISTAT, accettata dal Beneficiario, la presente Garanzia si estingue con contemporanea definitiva liberazione del Garante.

Il Beneficiario provvederà tempestivamente a comunicare al Garante l’avvenuta accettazione della nuova Garanzia ed a formalizzargli la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente Garanzia.

La presente garanzia, nel caso annulli e sostituisca precedenti garanzie, prevede la copertura delle spese necessarie anche per eventi verificatisi antecedentemente alla nuova garanzia, ma accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della garanzia stessa.

**Art. 5 – Escussione della Garanzia**

In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi garantiti dalla presente Garanzia, il Beneficiario notificherà al Contraente ed al Garante il provvedimento motivato di escussione della Garanzia. Ove non abbia provveduto il Contraente, il Garante, nei limiti dell’importo massimo garantito, provvederà, per quanto concerne le spese di cui all’art. 3 (gestione operativa delle discariche: aggiungere: “oltre a quelle necessarie alla gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura”; gestione post-operativa delle discariche: aggiungere: “comprese quelle necessarie alla gestione post-operativa della discarica”) a corrispondere quanto dovuto, a prima e semplice richiesta scritta del Beneficiario, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa che indicherà il soggetto a cui dovranno essere direttamente liquidate le somme, restando inteso che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile. Nel caso di ritardato pagamento dell’importo escusso, il Garante corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Dopo ogni pagamento effettuato dal Garante, l'importo massimo garantito si ridurrà automaticamente dell'ammontare corrispondente a quanto pagato dal Garante stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Al termine degli interventi ed a seguito di rendicontazione, saranno restituite al Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

**Art. 6 – Pagamento del premio o delle commissioni ed altri oneri**

Il mancato pagamento del premio, delle commissioni e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico del Beneficiario stesso.

Nessuna eccezione può essere opposta all'Ente garantito, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente e/o da altri soggetti comunque interessati, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente Garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ai seguenti indirizzi:

PEC Contraente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC Garante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC Beneficiario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 8 – Foro competente**

Per le controversie riguardanti l’esecuzione della presente Garanzia, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l’Autorità Giudiziaria ove ha sede il Beneficiario.

**Art. 9 – Indicazione dei riferimenti per l’escussione delle somme**

Il Garante accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal Beneficiario vengano specificate le modalità per il versamento delle somme escusse.

**Art. 10 – Imposte e oneri di legge**

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Garanzia ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme non possono essere posti a carico del Beneficiario.

Il Garante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato C**

**Criteri e parametri per la determinazione dell’importo minimo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. 36/03 e della L.R. 26/2003.**

1. **Stoccaggio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rifiuti non pericolosi** | **Rifiuti pericolosi** |
| Deposito preliminare (D15) | - fino a 100 m3: 27.500 €- oltre 100 m3: 275 €/m3 | - fino a 100 m3: 55.000 €- oltre 100 m3: 550 €/m3 |
| Messa in riserva (R13) | - fino a 100 m3: 16.500 €- oltre 100 m3: 165 €/m3 | - fino a 100 m3: 33.000 €- oltre 100 m3: 330 €/m3 |

Per la messa in riserva di materiali in uscita da un impianto di recupero, che hanno già subito i trattamenti necessari ed in attesa di diventare prodotti da recupero (c.d. prodotti da “end of waste”), ma che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuti (es. perché in attesa di analisi o in attesa di cessione a terzi laddove sia un criterio previsto), gli importi indicati nella tabella sono ridotti del 50%.

Nel caso in cui siano autorizzate congiuntamente e in modo indistinto operazioni di recupero (R13) e smaltimento (D15), i valori di riferimento ed in via cautelativa sono quelli per lo smaltimento.

Per le discariche non è da prevedere una garanzia specifica per il percolato, in quanto coperto da quelle complessive per la gestione operativa e post-operativa della discarica. Resta salva e autonoma l’eventuale richiesta di prestazione di garanzia per i possibili stoccaggi (D15) autorizzati (es. rifiuti in attesa di esito analitico) diversi da quelli del percolato.

Per le discariche, inoltre, non è da prevedere una garanzia specifica per l’eventuale trattamento del biogas, in quanto coperto da quelle complessive per la gestione operativa e post-operativa della discarica e perché presidio ambientale. Nel caso l’autorizzazione al trattamento del biogas sia in capo ad un diverso soggetto, invece, tale attività dovrà avere una autonoma garanzia sulla base della durata della specifica autorizzazione.

1. **Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore**

Per superfici utilizzate per il deposito e il trattamento delle carcasse di veicoli a motore e delle parti o rifiuti decadenti dal trattamento stesso:

* fino a 2.000 m2: 100.000 €
* oltre 2.000 m2: 50 €/m2

Per il calcolo delle superfici dovranno essere considerati i settori corrispondenti alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso, come previste al punto 3.1 dell'allegato 1 - Decreto Legislativo 209/2003.

La garanzia ricomprende tutte le attività di autodemolizione, compresi gli stoccaggi; restano, invece, escluse diverse eventuali attività di gestione rifiuti presenti nell’impianto.

1. **Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia (R10)**
* fino a 10.000 t/a: 140.000 €
* oltre 10.000 t/a: 14 €/t/a
1. **Operazioni di incenerimento**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Rifiuti non pericolosi e pericolosi** |
| Incenerimento a terra (D10) | * Potenzialità ≤ 4.000 t/anno: 120.000€
* Potenzialità > 4.000 t/anno e ≤ 8.000 t/anno: 180.000 €
* Potenzialità > 8.000 t/anno e ≤ 25.000 t/anno: 360.000 €
* Potenzialità > 25.000 t/anno e ≤ 50.000 t/anno: 600.000 €
* Potenzialità > 50.000 t/anno e ≤ 90.000 t/anno: 850.000 €
* Potenzialità > 90.000 t/anno e ≤ 200.000 t/anno: 1.200.000 €
* Potenzialità > 200.000 t/anno e ≤ 500.000 t/anno: 1.600.000 €
* Potenzialità > 500.000 t/anno: 2.000.000 €
 |
| Utilizzazione principalmente come combustibile o come mezzo per produrre energia (R1) | * Potenzialità ≤ 4.000 t/anno: 92.400 €
* Potenzialità > 4.000 t/anno e ≤ 8.000 t/anno: 138.600 €
* Potenzialità > 8.000 t/anno e ≤ 25.000 t/anno: 277.200 €
* Potenzialità > 25.000 t/anno e ≤ 50.000 t/anno: 462.000 €
* Potenzialità > 50.000 t/anno e ≤ 90.000 t/anno: 654.500 €
* Potenzialità > 90.000 t/anno e ≤ 200.000 t/anno: 924.000 €
* Potenzialità > 200.000 t/anno e ≤ 500.000 t/anno: 1.232.000 €
* Potenzialità > 500.000 t/anno: 1.540.000 €
 |

Nel caso in cui siano autorizzate insieme e in modo indistinto operazioni di recupero (R1) e smaltimento (D10), i valori di riferimento sono quelli per il recupero (R1).

Nel caso in cui un impianto perda la qualifica di R1, dovrà provvedere ad adeguare la garanzia entro 60 giorni dall’atto che ne ha stabilito la qualifica come impianto di solo smaltimento D10.

**5. Discarica (D1, D5)**

L’importo della garanzia è dato dalla somma delle voci calcolate sulla base dei volumi autorizzati (intesi come volumi geometrici compresi tra i pacchetti di impermeabilizzazione di fondo, sponde e chiusura, al lordo quindi di eventuali coperture infrastrato o giornaliere) e della superficie della discarica (intesa come area a piano campagna occupata dai rifiuti).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Discarica per rifiuti inerti** | **Discarica per rifiuti non pericolosi** | **Discarica per rifiuti pericolosi** |
| Gestione operativa | 3,30 €/m37,70 €/m2 | 14,90 €/m374 €/m2 | 38,50 €/m3147,40 €/m2 |
| Gestione post-operativa | 1,65 €/m32,20 €/m2 | 8,30 €/m324,20 €/m2 | 21,45 €/m349,50 €/m2 |

Le garanzie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche coprono anche il percolato depositato e le eventuali spese ad esso correlate, indipendentemente dal fatto che sia accumulato per consentirne il ricircolo o il trattamento in situ, sia gestito in deposito temporaneo o in stoccaggio autorizzato. Gli importi calcolati come sopra includono pertanto anche il valore relativo al percolato.

Il recupero dell’eventuale biogas deve invece essere assoggettato a specifica garanzia.

**6. Altre operazioni di trattamento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rifiuti non pericolosi** | **Rifiuti pericolosi** |
| **Smaltimento**: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D11, D12, D13, D14 | fino a 20.000 t/a: 60.000 € (\*)oltre 20.000 t/a: 3,00 €/t/a (\*) | fino a 20.000 t/a: 120.000 €oltre 20.000 t/a: 6,00 €/t/a |
| **Recupero**: R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 | fino a 20.000 t/a: 50.000 € (\*) (\*\*)oltre 20.000 t/a: 2,5 €/t/a (\*) (\*\*) | fino a 20.000 t/a: 100.000 €oltre 20.000 t/a: 5,00 €/t/a |

(\*) Importo ridotto del 20% nel caso in cui siano trattati esclusivamente rifiuti aventi codici EER 200303, 200304 e 200306;

(\*\*) importo ridotto del 20% nel caso in cui siano recuperati esclusivamente rifiuti aventi codici EER compresi nella tabella 1 dell’Allegato 4 al d. lgs n.36 del 2003, compresi quelli indicati nelle note. Importo ridotto del 20% anche nel caso in cui siano recuperati esclusivamente rifiuti aventi codice EER 200201.

La garanzia finanziaria è calcolata per ciascuna delle potenzialità autorizzate, corrispondenti a processi di trattamento diversi (es. trattamento chimico-fisico, rigenerazione oli, selezione e cernita). Si considera come unico processo di trattamento quello che coinvolge gli stessi rifiuti, anche laddove subiscano operazioni diverse in serie; in tal caso l’importo della garanzia deve essere calcolato considerando l’operazione cui corrisponde l’importo maggiore.

Nel caso in cui siano autorizzate insieme e in modo indistinto operazioni di recupero e smaltimento, i valori di riferimento sono quelli per lo smaltimento.

**7. Riduzioni**

Impianti sperimentali

Nel caso di impianti sperimentali, gli importi:

* non sono dovuti nel caso di potenzialità inferiori o uguali a 200 t/a e stoccaggi inferiori o uguali a 5 m3;
* sono ridotti del 20% rispetto agli importi previsti per gli impianti analoghi individuati ai punti precedenti, considerando la potenzialità eccedente la soglia di 200 t/a e la volumetria eccedente i 5 m3.

Aziende o impianti certificati

1. Impianti certificati ISO 14000: riduzione del 40%;
2. impianti certificati EMAS: riduzione del 50%;
3. aziende alle quali è stato attribuito il Rating di Legalità con punteggio di 3 stelle: riduzione del 10%.

Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili e si applicano sul valore calcolato ai sensi dei punti precedenti.

La riduzione di cui alla lettera c) va eventualmente a cumularsi alle riduzioni di cui alle lettere a) o b) (portando la riduzione complessiva, rispettivamente, al 50% ed al 60%).